



INFO

Con l'inizio della bella stagione il Comune di Tresa invita i proprietari di terreni, a voler rispettare l'**Ordinanza Municipale concernente la manutenzione dei fondi**.

Art. 3 – Obbligo di manutenzione terreni in zona edificabile

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo.

Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico.

I lavori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte l'anno, in funzione dello sviluppo della vegetazione

Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato.

Art. 4 Obbligo di manutenzione terreni in zona agricola

Lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno una volta all'anno in modo da evitare la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvaticamento).

Art. 5 Alberature

Gli alberi ad alto fusto secchi o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da personale qualificato. In generale, gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli e interventi di cura.

Il Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per ragioni di sicurezza, con costi d'esecuzione a carico del proprietario.

Ringraziando per la collaborazione
Ufficio Tecnico Comunale